



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE*  
*DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE*

Prot. n° 5641

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del citato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi l'attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1-ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate per il funzionamento in modo completamente automatico;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il decreto dirigenziale n. 53680, in data 5 giugno 2007, con il quale è stata concessa alla ditta Traffic Lights s.r.l., con sede legale in Via Buonarroti 12, Curti (CE), l'approvazione del dispositivo documentatore fotografico delle infrazioni di attraversamento di intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "Traffic Red Control-TRC";

VISTO il decreto dirigenziale n. 1253, in data 6 marzo 2012, con il quale è stato autorizzato il subentro nella titolarità della approvazione del documentatore fotografico "Traffic Red Control-TRC" della società Traffitek s.r.l., con sede in Via Strada Maggiore, 32-Bologna;

VISTO il decreto dirigenziale n. 7183, in data 6 dicembre 2013, con il quale la soc. Traffitek s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "Traffic Red Control-TRC" ad una versione con una nuova fotocamera denominata DFK51BU02.H, e con un aggiornamento del manuale d'uso nella parte in cui è descritta la modalità di installazione delle spire che dovranno essere poste a cavallo della linea di arresto invece che immediatamente dopo;

VISTA il decreto dirigenziale n. 5912, in data 17 dicembre 2014, con il quale la soc. Traffitek s.r.l. ha ottenuto l'estensione dell'approvazione del dispositivo "Traffic Red Control-TRC" ad una versione con un illuminatore flash denominato "T-FLASH" per la rilevazione delle infrazioni anche in assenza della luce diurna;

VISTA la nota in data 6 settembre 2016, con la quale la soc. Traffitek s.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "Traffic Red Control-TRC" ad una versione con un nuovo armadio dalle dimensioni più contenute del precedente ed ha comunicato anche la possibilità di una nuova modalità di installazione esterna della fotocamera approvata con D.D. 7183 del 6 dicembre 2013 che, fornita di appropriata custodia di contenimento, potrà essere posta sul palo ove risiede il T-Flash;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. Traffitek s.r.l., e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

## **D E C R E T A**

- Art. 1      E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "Traffic Red Control-TRC", prodotto dalla Soc. Traffitek s.r.l., con sede in Via Strada Maggiore, 32-Bologna, alla versione con nuovo armadio e con la possibilità di una nuova modalità di installazione esterna della fotocamera già approvata con il decreto dirigenziale n.7183 del 6 dicembre 2013 che, fornita di appropriata custodia di contenimento, potrà essere posta sul palo ove risiede il T-Flash. Restano invariate le prescrizioni degli artt. 2 e 3 del D.D. n.53680 del 5 giugno 2007.
- Art.2.      Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso nella versione depositata presso questo Ufficio.
- Art.3.      Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 53680 in data 5 giugno 2007, del decreto n.1253 in data 6 marzo 2012 , del decreto n. 7183 in data 6 dicembre 2013 , del decreto n.5912 in data 17 dicembre 2014 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma 30.9.2016

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**